



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 febbraio 2007 (27.02)
(OR. EN)**

6060/07

**Fascicolo interistituzionale:
2006/0142 (COD)**

LIMITE

**VISA 47
CODEC 92
COMIX 143**

RISULTATI DEI LAVORI

del:	Gruppo "Visti" / Comitato misto (UE/Islanda, Norvegia e Svizzera)
in data:	9 gennaio e 5 febbraio 2007
n. prop. Com:	11752/1/06 VISA 190 CODEC 771 COMIX 662 REV 1
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Codice comunitario dei visti

Il Gruppo "Visti" ha esaminato gli articoli da 10 a 14 e l'allegato III basandosi sulla proposta della Commissione. L'esito di questo esame è riportato nell'allegato della presente nota. Sono state inoltre sollevate le seguenti questioni di ordine generale:

1) Disposizioni legislative c. istruzioni amministrative

Alcune delegazioni sono del parere che il futuro Codice dei visti debba contenere soltanto disposizioni di carattere strettamente legislativo per il rilascio dei visti e prevedere il meno possibile riguardo alle procedure di rilascio dei visti (si vedano le osservazioni relative all'articolo 10 figuranti nell'allegato della presente nota). Queste ultime dovrebbero essere descritte nelle istruzioni relative all'applicazione pratica del Codice dei visti (v. articolo 45). **Il rappresentante della Commissione (COM)** si è dichiarato d'accordo sul principio ma ha sottolineato che uno dei principali obiettivi dell'elaborazione del regolamento in esame è quello di stabilire norme univoche che siano più facili da applicare per tutti gli Stati membri e portino ad un trattamento equo dei richiedenti il visto e che pertanto i principi generali dovrebbero far parte del testo legislativo, come nel caso del "codice frontiere Schengen". **COM** ha messo in guardia contro i pericoli di norme flessibili applicate in modo arbitrario.

2) Concetto di "ricevibilità" (articolo 10, paragrafo 4 e articolo 19)

Commentando le osservazioni formulate dalle delegazioni sull'articolo 10 (v. pag. 4), **COM** ha posto in evidenza la necessità di distinguere tra la "ricevibilità" di una domanda e una decisione sostanziale di rilascio o di rifiuto del visto. In quest'ultimo caso, la decisione deve essere motivata e passibile di ricorso mentre, secondo il Servizio giuridico della Commissione, una "dichiarazione d'irricevibilità" deve essere considerata una decisione amministrativa non passibile di ricorso (e senza alcuna incidenza su future domande). Attualmente, gli Stati membri trattano in modo diverso i casi in cui un richiedente non presenta un fascicolo completo e alcuni di essi annoverano le domande respinte per motivi materiali fra i casi di "rifiuto". **COM** ha ricordato che il progetto di regolamento sul VIS allo studio non fa riferimento al concetto di "irricevibilità" in quanto si fonda sull'acquis attuale ma, come già indicato in varie occasioni, il regolamento sul VIS dovrà essere modificato una volta adottato il Codice dei visti.

BE ha proposto di inserire una definizione di "ricevibilità" quale aspetto particolare della politica dei visti, anziché far riferimento al concetto di "irricevibilità" all'articolo 19, suggerendo che il Servizio giuridico del Consiglio esamini se sia necessario prevedere il diritto di impugnare le "dichiarazioni d'irricevibilità". Il Servizio giuridico del Consiglio ha osservato, in via preliminare, che come principio generale ogni decisione amministrativa di rifiuto di una domanda dovrebbe poter essere impugnata, in quanto un rifiuto per motivi materiali potrebbe celare un rifiuto sostanziale. **IT** è del parere che l'introduzione di questo nuovo principio creerebbe più confusione che chiarezza in ordine ai visti per soggiorni di breve durata.

Capitolo II

Domanda di visto

Articolo 10

Modalità pratiche per la presentazione della domanda

1. Le domande vanno presentate non prima di tre mesi dall'inizio del viaggio previsto.^{1 2}
2. I richiedenti³ possono essere tenuti a chiedere un appuntamento per la presentazione della domanda. Tale appuntamento può essere convenuto direttamente con le missioni diplomatiche o consolari oppure, ove applicabile, tramite un intermediario. Esso deve⁴ avere luogo entro due settimane⁵.

¹ **FR** ha proposto di aggiungere: "o prima della data di scadenza di un visto di lunga validità per ingressi multipli".

² **AT** ritiene più appropriata la seguente formulazione del paragrafo 1: "I visti sono rilasciati non prima di tre mesi dall'inizio del viaggio previsto."

³ **NL** desidera sostituire questo termine con "stranieri soggetti all'obbligo del visto" ma **COM** ritiene che la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1 sia sufficiente.

⁴ **HU** desidera sostituire questo termine con "dovrebbe".

⁵ Alcune delegazioni (**AT, IT, BE, ES, LT, BG, PL**) ritengono che questo termine sia troppo breve, specie nei periodi di punta. **AT** ha aggiunto che questo tipo di disposizione dovrebbe figurare nelle istruzioni relative all'applicazione pratica del Codice. Facendo seguito alle osservazioni generali formulate in merito al contenuto del Codice e delle istruzioni pratiche (v. introduzione), **COM** ha rilevato che la lunghezza del termine può essere riveduta ma che un termine fisso non va considerato un mero dettaglio pratico. **COM** ha ricordato alle delegazioni che gli Stati membri sono tenuti ad istituire procedure ragionevoli e ad assicurare un trattamento equo dei richiedenti.

BE ritiene che in caso di introduzione di un termine fisso dovrebbero essere determinate le conseguenze del mancato rispetto di tale termine. **BE** ha proposto di formulare il testo come segue: "entro un termine ragionevole" e di stabilirne in seguito la durata nelle istruzioni.

FR e **IT** appoggiano la proposta, dato che l'enorme diversità di situazioni/paesi terzi/condizioni di rilascio dei visti non consentirà mai di rispettare un termine fisso in tutte le parti del mondo.

- 3.¹ In casi debitamente giustificati o in giustificati casi d'urgenza i richiedenti possono presentare domanda senza chiedere l'appuntamento, o tale appuntamento sarà dato immediatamente.²
4. Qualora il richiedente fornisca informazioni incomplete a sostegno della domanda, gli sarà comunicato quale documentazione complementare sia necessaria³. Il richiedente sarà invitato a presentare senza indugio⁴ le informazioni o la documentazione supplementare, e gli sarà comunicato che dopo un⁵ mese calendario, in mancanza di tali dati⁶, la domanda sarà dichiarata irricevibile.

¹ **LU** ritiene che questa disposizione debba essere trasferita nelle future istruzioni. Spiegando il nesso fra i paragrafi 2 e 3, **COM** ha osservato che lo scopo è quello di consentire agli Stati membri di cooperare con un fornitore esterno di servizi per il ricevimento delle domande, pur mantenendo la possibilità per i richiedenti di rivolgersi direttamente al consolato.

EE considera che la formulazione dei paragrafi 2 e 3 sia troppo approssimativa. **COM** ha ricordato che - come affermato da varie delegazioni - questa è la prassi attuale e la Commissione non ha fatto altro che trasporla in norma generale.

² **FR** e **NL** si sono interrogate sul significato di questo termine.

³ **COM** intende esaminare la proposta fatta da **HU** e **LV** di predisporre un modulo uniforme di richiesta di documenti supplementari.

⁴ **DK** e **LV** si sono interrogate sul significato di questo termine.

⁵ **SE**, **IT** e **LV** ritengono che due settimane siano più appropriate per evitare che i consolati debbano conservare una cospicua quantità di fascicoli incompleti, mentre **BE** e **LU** ritengono che un mese sia appropriato. **COM** ribadisce che è necessario stabilire un termine universale.

⁶ **NL** ritiene che debba essere operata una distinzione fra documenti essenziali (ossia il passaporto) e documenti supplementari e ha formulato una riserva d'esame sul paragrafo. **COM** è disposta a discutere l'idea di tale distinzione in relazione all'articolo 12.

NO ha formulato una riserva poiché in base al diritto interno norvegese tutte le decisioni relative a domande di visto, comprese le dichiarazioni d'irricevibilità (articolo 19, paragrafo 1), devono essere motivate e possono essere impugnate.

*Articolo 11**

Rilevamento dei dati biometrici

¹ **FR** si chiede se la sequenza cronologica di cui all'articolo 10 sia logica: i paragrafi da 1 a 3 riguardano l'"accesso agli sportelli", mentre il paragrafo 4 verte su "taluni aspetti dell'esame". **FR** ha proposto di elaborare, qualora sia introdotto il concetto di "fascicolo completo", un elenco esaustivo dei documenti giustificativi al fine di disporre di una chiara definizione di "condizioni di ricevibilità". **HU** condivide questo parere. **COM** ha proposto di discutere l'eventuale trasferimento dell'articolo 10, paragrafo 4 in un altro articolo al momento dell'esame degli articoli 12 e 19. **COM** ha attirato l'attenzione delle delegazioni sul fatto che l'articolo 12 elenca i criteri di ricevibilità (documentazione necessaria) che sono presentati poi singolarmente negli articoli da 13 a 15. **COM** intende tuttavia esaminare le proposte francesi. **AT** ritiene che i termini "dichiarata irricevibile" non siano sufficientemente precisi. Attualmente viene rilasciato un visto o la domanda viene respinta per motivi materiali o formali. **CZ** concorda con **FR** e **AT**.

^{*} Questo articolo non è stato esaminato in quanto fa parte del progetto di regolamento recante modifica dell'ICC (doc. 13610/2/06).

Articolo 12

Presentazione della domanda di visto¹

- 1.² Nel presentare una domanda di visto il richiedente deve:
- (a) compilare il modulo di domanda di cui all'articolo 13;
 - (b) presentare un documento di viaggio valido la cui data di scadenza sia³ almeno tre mesi dopo la prevista partenza dal territorio degli Stati membri, e che contenga una⁴ o più pagine libere per apporvi il visto⁵;
 - (c) fornire documenti giustificativi, conformemente all'articolo 14 e all'allegato IV⁶, che dimostrino le finalità e la durata del soggiorno;

¹ **DE** ha osservato che il principio generale della necessità di un colloquio personale con ciascun richiedente (come pure le eventuali deroghe al medesimo) dovrebbe essere citato esplicitamente nel regolamento.

DE ritiene inoltre che la ristrutturazione degli articoli 12, 14, 15, 18 e 23 sia stata richiesta per operare una netta distinzione tra a) requisiti materiali, b) requisiti procedurali e c) diritti legali di ricorso. **EE**, **NL**, **FR** e **AT** sostengono la posizione di **DE**. **FR** ha aggiunto che le condizioni fondamentali di "ricevibilità" dovrebbero essere costituite dalla presentazione di un modulo di domanda compilato e di un documento di viaggio valido e dal pagamento dei diritti amministrativi. La seconda parte dei documenti giustificativi dovrebbe quindi comprovare il rispetto delle condizioni d'ingresso di cui al Codice frontiere Schengen: mezzi di sussistenza, adeguata assicurazione sanitaria di viaggio, mezzi per il rimpatrio, situazione socio-economica nel paese di residenza.

COM ha richiamato l'attenzione delle delegazioni sull'articolo 11 (da adottare una volta approvata la modifica dell'ICC), che contiene la risposta alla questione della presentazione di persona del richiedente (per la prima domanda).

² **FR** considera insolito che questo paragrafo riporti un elenco di requisiti e di documenti giustificativi senza sostanziarlo. **COM** intende riesaminare il paragrafo ma, in linea di principio, questi elementi costituiscono le "condizioni di ricevibilità".

³ **DK** ha proposto di aggiungere "di norma" poiché potrebbero applicarsi, altri termini. **COM** ha ricordato che tre mesi è il periodo di validità previsto dalla legislazione attuale ma se gli Stati membri necessitano in pratica di periodi più lunghi se ne può tener conto.

⁴ **FR** ritiene che debbano essere libere almeno due pagine per consentire l'apposizione della vignetta visto e dei timbri (questi ultimi in frontiera).

⁵ Riguardo a questa disposizione **LT** preferisce la versione figurante attualmente nell'ICC, considerando questa formulazione troppo restrittiva.

⁶ **COM** ha sottolineato che questa struttura è identica a quella contenuta nel Codice frontiere Schengen.

- (d) dimostrare di disporre di sufficienti mezzi di sussistenza, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3 del Codice frontiere Schengen¹;
 - (e) consentire il rilevamento dei propri dati biometrici conformemente all'articolo 11, paragrafo 2;
 - (f) pagare i diritti di trattamento previsti all'articolo 16.
2. Ove applicabile, il richiedente deve dimostrare di possedere un'adeguata assicurazione sanitaria di viaggio come previsto all'articolo 15². Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri possono decidere, nell'ambito di accordi di cooperazione consolare locale, che tale prova sia presentata solo al rilascio del visto³.
 3. Ove applicabile, sarà apposto sul passaporto del richiedente un timbro come descritto all'articolo 17⁴.

¹ **NL** ritiene opportuno omettere il riferimento al Codice frontiere Schengen in quanto la situazione alle frontiere è diversa da quella in cui una persona presenta una domanda di visto presso una sede consolare. **DK** condivide questa proposta, aggiungendo che non dovrebbe essere obbligatorio per tutti i richiedenti dimostrare di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti, come ad esempio le persone in buona fede che viaggiano per affari. In relazione ad un'osservazione di **BE**, il **Presidente** ha ricordato alle delegazioni che il precedente allegato 7 dell'ICC è stato abrogato dal Codice frontiere Schengen e che ora è fatto riferimento ai mezzi di sussistenza necessari per l'ingresso nello spazio Schengen nell'articolo 5, paragrafo 1 di tale regolamento.

COM ha ricordato alle delegazioni che la prova della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti è una delle condizioni d'ingresso e quindi anche di rilascio del visto.

² **FR**, sostenuta da **AT**, chiede che siano ammesse deroghe a questo obbligo e preferisce la formulazione contenuta nell'ICC (doc. 12357/1/05, parte V, punto 1.4, nono capoverso, pag. 30).

COM ha rilevato che le condizioni d'ingresso, le condizioni di rilascio del visto e le condizioni di circolazione all'interno dello spazio Schengen sono identiche, mentre variano i mezzi per dimostrare che l'interessato dispone di mezzi di sussistenza sufficienti. **LU** concorda con quanto precede e richiama l'attenzione delle delegazioni sul fatto che anche i richiedenti in buona fede potrebbero essere invitati a dimostrare la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti alla frontiera (v. anche articolo 41 del progetto di regolamento).

COM ha osservato che l'articolo 12, paragrafo 2 e l'articolo 15 sono basati sugli orientamenti riveduti, elaborati nel 2005 e aggiornati nel 2006 dopo l'introduzione dell'assicurazione sanitaria di viaggio (doc. 9654/06 VISA 137 COMIX 482) ma è disposta a modificare il testo.

³ **EE** e **LV** ritengono che l'assicurazione sanitaria di viaggio debba far parte dei documenti giustificativi ed essere presentata contestualmente alla domanda e mai all'atto del rilascio del visto. **BE** e **FR** condividono questo parere, sostenendo che la presentazione dell'assicurazione sanitaria di viaggio solo al momento del rilascio del visto ha posto problemi alle autorità consolari. **NO** ritiene che sia difficile esigere che il richiedente paghi un'assicurazione prima ancora di sapere se il visto gli sarà rilasciato e propone l'aggiunta dei termini "previa conferma".

⁴ **IT** e **AT** hanno osservato che tale misura è inutile in quanto tutte le informazioni saranno conservate nel VIS. **COM** ha attirato l'attenzione delle delegazioni sull'articolo 17, paragrafo 5 ai cui sensi tale disposizione cesserà di applicarsi una volta che i dati saranno trasmessi al VIS.

Articolo 13

Moduli di domanda

1. I richiedenti il visto devono compilare e firmare il modulo di domanda¹ di cui all'allegato III. Gli accompagnatori figuranti sul documento di viaggio del richiedente devono compilare moduli di domanda separati.
2. Le missioni diplomatiche o consolari mettono gratuitamente a disposizione dei richiedenti i moduli di domanda armonizzati, che saranno ampiamente disponibili e facilmente accessibili in forma cartacea ed elettronica.
3. I moduli saranno disponibili^{2 3}:
 - a) nelle lingue ufficiali dello Stato membro per il quale è richiesto il visto;
 - b) nelle lingue ufficiali del paese ospitante, oppure
 - c) nelle lingue ufficiali del paese ospitante e nelle lingue ufficiali dello Stato membro per il quale è richiesto il visto.

¹ **AT** e **FR** ritengono che la seguente formulazione sia più appropriata: "il richiedente presenta un modulo di domanda compilato e firmato". Ritengono inoltre che debba essere aggiunta una disposizione secondo cui, nel caso di minori, a ciò provvederà il titolare della potestà genitoriale. **COM** ritiene che sia necessario distinguere fra la compilazione, la firma e la categoria del richiedente. **IT** è del parere che il modulo di domanda debba essere firmato in presenza di personale consolare. **COM** ha osservato che questa sarebbe la soluzione ideale ma s'interroga sulla sua praticabilità nei casi in cui le domande sono inoltrate tramite agenzie di viaggio, ecc.

² **NL** e **CZ** hanno proposto la soppressione delle lettere b) e c).

³ **COM** ha sottolineato l'importanza di non confondere modulo e compilazione del modulo e ciò che può sembrare una mera questione procedurale (disponibilità del modulo di domanda in varie lingue pertinenti) costituisce un problema, come risulta dai numerosi reclami che la Commissione riceve da richiedenti il visto.

Oltre alle lingue menzionate al primo sottoparagrafo, il modulo può essere reso disponibile anche in un'altra delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

Se il modulo è disponibile solo nelle lingue ufficiali dello Stato membro per il quale è richiesto il visto, ne sarà messa a disposizione del richiedente, separatamente, una traduzione nelle lingue ufficiali del paese ospitante.

Una traduzione del modulo di domanda nelle lingue ufficiali del paese ospitante sarà fornita nell'ambito degli accordi di cooperazione consolare locale¹.

4. I richiedenti saranno informati in merito alle lingue utilizzabili per compilare il modulo di domanda.

Articolo 14

Documenti giustificativi

1. I richiedenti il visto devono² produrre:
 - a) documenti che indichino le finalità³ del viaggio⁴;
 - b) documenti relativi all'alloggio;
 - c) documenti che indichino i mezzi economici disponibili per far fronte alle spese di sostentamento⁵;

¹ **HU** ritiene che tali disposizioni debbano figurare nelle istruzioni pratiche.

² **SE** e **IT** hanno chiesto di sostituire questo termine con "possono" o "dovrebbero". **FR** concorda, osservando che i richiedenti in buona fede (ad esempio gli uomini d'affari) dovrebbero essere esonerati dall'obbligo di fornire tutti i documenti. Il personale consolare potrebbe in tal modo essere libero di concentrarsi sui richiedenti più problematici. **FR** preferisce la formulazione usata nell'ICC. **COM** ha ricordato che tutti i richiedenti sono tenuti a presentare questi documenti. Alle persone in buona fede potrebbe quindi essere concesso eventualmente un visto di lunga validità per ingressi multipli. Tuttavia, se queste persone presentano una nuova domanda, il loro "status" di richiedenti in buona fede dovrà essere nuovamente dimostrato.

³ **FR** ha osservato che tale espressione deve essere tradotta in francese con "motif de voyage" ("motivi del viaggio").

⁴ In risposta a un quesito di **ES**, **COM** ha richiamato l'attenzione delle delegazioni sull'articolo 18, paragrafo 6, dal quale si può desumere che le persone richiedenti un visto di transito aeroportuale non dovranno fornire, per ovvi motivi, la prova del viaggio/del soggiorno. **COM** non è contraria all'aggiunta dei termini "fatto salvo l'articolo 18, paragrafo 6". **ES** ha proposto di riformulare le parole introduttive del paragrafo 1 come segue: "Le persone richiedenti un visto uniforme".

⁵ **NL** ritiene che i mezzi economici debbano coprire anche le spese di viaggio. Secondo **COM**, i mezzi di sussistenza coprono sia le spese di viaggio sia le spese di soggiorno. Lo si potrebbe specificare, ma andrebbe mantenuta la coerenza con il Codice frontiere Schengen.

- d) documenti che indichino l'intenzione del richiedente di far ritorno al paese di partenza.¹

2

Il modulo giustificativo di invito, di garanzia e di alloggio figura all'allegato V.³

2. Un elenco non esaustivo di documenti giustificativi che le missioni diplomatiche o consolari possono domandare al richiedente il visto per verificare che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere c) e d) figura all'allegato IV.
3. Nell'ambito della cooperazione consolare locale sarà valutata la necessità di completare e armonizzare l'elenco dei documenti giustificativi di cui all'allegato IV, in ogni giurisdizione, per tenere conto delle circostanze locali.

¹ **FR** ha proposto la seguente formulazione: "documenti che consentano di valutare l'intenzione del richiedente di far ritorno nel paese di partenza". **COM** può accettare la proposta.

² **FR** ha chiesto che sia aggiunto: "e) prova dell'assicurazione sanitaria di viaggio". **COM** non è favorevole a questa proposta, sottolineando che la prova dell'assicurazione sanitaria di viaggio non può essere considerata come un documento giustificativo ma piuttosto come una delle condizioni da soddisfare prima del rilascio del visto.

FI si è interrogata sull'opportunità di citare la fotografia. **COM** ha osservato che la fotografia deve essere acclusa al modulo di domanda e che pertanto non occorre citarla espressamente.

³ **DK** e **NO** desiderano continuare ad utilizzare i moduli nazionali. **COM** ha osservato che lo scopo dell'introduzione di un modulo armonizzato è proprio quello di evitare che ognuno usi moduli diversi.

**AD USO ESCLUSIVO
DELL'AMBASCIATA O
DEL CONSOLATO**

Sono consapevole della necessità di avere un'adeguata assicurazione sanitaria di viaggio per il primo soggiorno e per i viaggi successivi sul territorio degli Stati membri.

Firma

OSSERVAZIONI VARIE IN MERITO ALL'ALLEGATO III

COM ha ricordato che il modulo armonizzato per la presentazione della domanda di visto è stato introdotto solo nel 2002 e non ha subito modifiche significative, visto che la versione originale è sembrata nel complesso soddisfacente. Tuttavia, sono state apportate alcune modifiche al fine di:

- tenere conto di talune scelte effettuate nel progetto di regolamento, ossia soppressione del riferimento ai visti D + C e ai visti collettivi e aggiunta di una dichiarazione in ordine all'assicurazione sanitaria di viaggio (dichiarazione da firmare in caso di rilascio di un visto per ingressi multipli);
- anticipare la modifica del regolamento 539/2001: modifica della formulazione della rubrica 9 per farla corrispondere a quella del regolamento 1932/2006;
- anticipare il VIS: varie rubriche dell'attuale modulo di domanda sono state soppresse, in quanto riguardanti informazioni ritenute meno pertinenti nel caso in cui la certezza sull'identità del richiedente sia assicurata dalla raccolta di identificatori biometrici, e la dichiarazione definitiva relativa alla protezione dei dati è stata adattata per tenere conto della conservazione dei dati nel VIS.

NL, appoggiata da **FR**, ha proposto che per motivi pratici la configurazione del modulo di domanda sia cambiata in modo tale che la fotografia sia collocata a destra e il timbro dell'ambasciata a sinistra. **COM** può accettare tale modifica. **COM** rifletterà ulteriormente sulla configurazione (compresa la presentazione elettronica) e su eventuali modifiche da effettuare ai fini della compilazione on line del modulo. **IT** ha proposto che il titolo sia riformulato nel modo seguente: "Domanda di visto per gli Stati Schengen" in quanto il modulo dovrebbe essere utilizzato sia per le domande di visto Schengen sia per le domande di visti nazionali. **COM** potrebbe accettare la soppressione del riferimento a "Schengen".

In risposta a un quesito di **EE**, **COM** ha messo in rilievo che si tratta di un modello armonizzato che serve, tra l'altro, come mezzo di scambio di informazioni tra Stati membri (e in futuro sarà la base per l'introduzione di dati nel VIS) e pertanto ogni deviazione "nazionale" è inaccettabile.

Rubriche da 1 a 3: **FR** ha richiamato l'attenzione delle delegazioni sui problemi connessi alla compilazione di tali rubriche nei paesi in cui non è usato l'alfabeto latino, sostenendo che le diciture nel modulo di domanda non corrisponderanno a quanto riportato sul passaporto, e ha rilevato che deve essere garantito che i dati inseriti nel modulo di domanda corrispondano alle informazioni contenute nel documento di viaggio del richiedente.

Rubrica 4: **DK** desidera che la data di nascita sia indicata nel modo seguente : "giorno-mese-anno". Sebbene l'ordine attuale sia stato ripreso dall'ICC e non sembri porre problemi, **COM** potrebbe accogliere tale richiesta.

Rubrica 6: **BE** desidera mantenere un riferimento alla "cittadinanza di origine" (rubrica 8 dell'allegato 16 dell'ICC). **COM** ritiene che l'informazione relativa alla cittadinanza di origine rivesta interesse solo in un numero limitato di casi e non debba pertanto figurare nel modulo armonizzato. **COM** ha ribadito che il fatto che nel progetto di regolamento sul VIS si faccia riferimento a tale dicitura non è un motivo per mantenerla nel progetto di Codice dei visti. Le modifiche all'acquis apportate nel Codice dei visti saranno successivamente rispecchiate in una modifica nel regolamento sul VIS.

SE desidera aggiungere la rubrica "attuale domicilio" nonché informazioni supplementari sul coniuge e i figli del richiedente. **COM** non ravvisa l'utilità di tale aggiunta, dato che tutti i richiedenti dovranno presentare domande individuali. Una connessione tra le domande sarà inoltre prevista nel VIS.

EL desidera reinserire un riferimento al nome del padre del richiedente, in quanto tale informazione è essenziale per la verifica dell'identità del richiedente. **NL** e **HU** appoggiano tale suggerimento.

Rubriche 10 e 11: **FR** non è favorevole alla soppressione della "data di rilascio" del documento di viaggio, considerate talune pratiche di rilascio simultaneo di vari documenti di viaggio. **COM** riconosce il problema ma ritiene che la soluzione non consista nel modificare il modulo di domanda ma piuttosto nell'aggiungere una disposizione ai cui sensi il documento di viaggio presentato con la domanda deve essere stato rilasciato negli ultimi cinque anni.

Rubrica 12: Benché tale testo sia stato ripreso dall'attuale modulo di domanda, **IT** ritiene che debba essere precisato che il richiedente deve dichiarare in qualche modo che ha il diritto di ritornare nel suo paese di residenza.

Rubrica 14: **IT** ritiene che l'indicazione "Per gli studenti nome e indirizzo dell'istituto di insegnamento" non aggiunga molto. **COM** ha osservato che si tratta di un'informazione essenziale per quanto riguarda lo status del richiedente.

Rubrica 15: **IT** e **HU** desiderano aggiungere informazioni sullo Stato membro di primo ingresso. Osservando che espressioni quali "destinazione di primo ingresso" e "destinazione principale" sono spesso problematiche per i richiedenti, **FR** si chiede se possano essere trovate formulazioni più chiare. **COM** ha suggerito: "Stato/i membro/i visitato/i".

Rubriche 16 e 17: **FR** le ritiene accettabili ma desidera aggiungere un riferimento alla "durata di validità" richiesta dal richiedente. **ES** non concorda, rilevando che è sufficiente un riferimento all'ingresso multiplo. **NL** desidera mantenere il riferimento al "soggiorno di lunga durata". **SE** ha proposto che le rubriche 21 e 22 siano collocate immediatamente dopo la rubrica 17.

Rubrica 18: HU e FR si chiedono il motivo di tale rubrica e se riguarda solo i visti precedenti Schengen. COM ha fatto presente che riguarda tutti i visti precedenti, aggiungendo che la formulazione dovrebbe forse essere precisata sebbene tali visti figurino ancora spesso nel documento di viaggio del richiedente. Quando il VIS sarà operativo vi saranno registrate le informazioni relative ai visti Schengen. DK desidera reintrodurre un riferimento ai "precedenti soggiorni in uno Stato Schengen" (rubrica 28 dell'attuale modulo di domanda). COM ritiene che ciò sia superfluo in quanto le informazioni sui visti precedenti saranno registrate in futuro nel VIS.

Rubrica 20: HU desidera aggiungere "studio". IT e FR ritengono che tale rubrica debba essere spostata all'inizio del modulo. BE ha proposto che il titolo sia formulato al plurale ("Scopo(i) del viaggio"). Benché tutte le formulazioni siano state riprese dall'ICC, COM può accettare le proposte di HU e di BE.

Rubriche 21 e 22: NL, HU, IT e FR ritengono che anche i familiari dei cittadini UE debbano compilare tali rubriche. HU si chiede cosa si debba indicare nella rubrica 22 in caso di una domanda di visto per ingressi multipli. COM ha ricordato il motivo del riferimento (sotto forma di "rubriche che non devono essere compilate") ai diritti di cui godono i familiari dei cittadini UE in virtù della direttiva 38/2004/CE, ma comprende la preoccupazione delle delegazioni riguardo alle intenzioni di soggiorno dei familiari ed esaminerà l'opportunità di sopprimere l'asterisco *.

Rubrica 23: NL desidera aggiungere la data di nascita dell'ospite. DE concorda e desidera aggiungere anche il sesso e l'indirizzo. COM può accettare l'aggiunta della data di nascita e dell'indirizzo ma si chiede quale sia il valore aggiunto dell'indicazione del sesso della persona, ricordando che i richiedenti dovranno presentare una serie di documenti giustificativi insieme al modulo di domanda e che rispondere alle preoccupazioni di ordine pubblico e ad altre preoccupazioni di sicurezza degli Stati membri sono già previsti strumenti e procedure (ossia "consultazione preliminare", Vision, SIS).

IT desidera che la rubrica 23 sia formulata come segue: "Cognome e **nome** dell'ospite negli Stati membri. Altrimenti indicare il nome dell'albergo e/o l'indirizzo provvisorio negli Stati membri."

FR ritiene che tale rubrica debba essere compilata anche dai familiari dei cittadini UE. COM ha sottolineato che tale richiesta va oltre preoccupazioni puramente operative e che il controllo preliminare del diritto di libera circolazione di cui gode tale categoria di persone è inaccettabile e contrario alla direttiva summenzionata; ha aggiunto che non si può ritenere che i familiari di cittadini UE presentino un rischio d'immigrazione clandestina e pertanto l'asterisco * in relazione alle rubriche 23, 25 e 26 dovrebbe essere mantenuto. Per quanto riguarda le rubriche da 23 a 25, COM ha osservato che le formulazioni potrebbero essere chiarite per distinguere tra questioni "private" e "pubbliche".

Rubrica 27: **BE** si chiede se il richiedente possa essere obbligato a compilarla. **FR** ha proposto di sopprimere i termini "Non applicabile" ma di mantenere "Valida fino al", in quanto sarebbe conforme al requisito secondo cui l'assicurazione sanitaria di viaggio deve essere sempre presentata all'atto della domanda e non deve essere lasciato alcun margine di manovra nel quadro della cooperazione locale Schengen (cfr. articolo 15, paragrafo 8). **COM** comprende tali preoccupazioni e propone che nei casi in cui la prova dell'assicurazione sanitaria di viaggio sia presentata solo al momento del rilascio del visto la data di scadenza dell'assicurazione sanitaria di viaggio sia aggiunta nella colonna verticale dal personale consolare.

Rubrica 28: **DK** ha proposto di aggiungere il numero di carta d'identità. **COM** può accettare tale proposta. In risposta ad un quesito di **IT**, **COM** ha rilevato che sono menzionate solo le categorie di persone contemplate dalla direttiva 38/2004/CE.

Rubrica 28: *"Vincolo familiare del familiare che è cittadino dell'UE o del SEE"*: alcune delegazioni s'interrogano sul significato di "ascendente a carico". **COM** ha fatto presente che la terminologia dovrebbe corrispondere a quella utilizzata nella direttiva 38/2004/CE. **COM** provvederà a chiarire la questione.

Rubrica 29: **NL** ha proposto che tale rubrica sia collocata immediatamente dopo la rubrica n. 11.

Rubrica 31: **FR** ha proposto di aggiungere "titolare della potestà genitoriale", in quanto "titolare dell'affidamento, tutore" non copre tutti i casi.

DK desidera reintrodurre le rubriche 36 e 42 dell'attuale modulo di domanda.

Dichiarazione relativa all'assicurazione sanitaria di viaggio: **NL** ritiene inopportuno che le persone che chiedono un visto per ingresso multiplo debbano firmare due volte (cfr. la dichiarazione della rubrica 31) e ha proposto di combinare le due firme.

COLONNA VERTICALE: "Ad uso esclusivo dell'Ambasciata o del Consolato":

IT ritiene che in generale la configurazione e la formulazione precedenti fossero più chiare.

BE, appoggiata da **NL** e **HU**, non è favorevole all'indicazione nel modulo del luogo in cui è stata presentata la domanda né le agenzie di viaggio dovrebbero essere associate ai centri comuni e ai fornitori di servizi. **ES**, al contrario, desidera che sia mantenuto il riferimento alle agenzie di viaggio. **COM** ritiene importanti le informazioni sulle circostanze in cui (attraverso quale intermediario) è stata presentata la domanda ma esaminerà l'opportunità di sopprimere l'opzione "ambasciata/consolato".

Nel commentare un punto sollevato da **IT**, **COM** ha fatto presente che si potrebbe valutare la possibilità di distinguere tra la persona che "ha trattato" e la persona che "ha esaminato" la domanda. **COM** valuterà se reinserire gli stessi riferimenti ai documenti giustificativi figuranti nell'attuale versione dell'ICC. **HU** ha proposto che sia fatto riferimento alle situazioni di "rappresentanza" qualora la domanda sia infine trasferita allo Stato membro di destinazione.

IT ritiene che il riferimento ai visti "D" debba essere mantenuto. **NL** si rammarica per la soppressione dei visti "D" e "D+C".

COM valuterà se reinserire la dicitura "valido per"

IL RICHIEDENTE DEVE FIRMARE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE:¹

Sono informato/a del fatto e accetto² che: per l'esame della mia domanda di visto, è obbligatorio scattare una mia fotografia e, se del caso, rilevare le mie impronte digitali; i miei dati anagrafici che figurano nel presente modulo di domanda di visto, così come le mie impronte digitali e la mia fotografia, saranno comunicati alle autorità competenti degli Stati membri e trattati dalle stesse, ai fini dell'adozione di una decisione in merito alla mia domanda.

Tali dati, così come la decisione relativa alla mia domanda o un'eventuale decisione di annullamento, revoca o proroga di un visto rilasciato, saranno inseriti e conservati nel VIS per un periodo di cinque anni. Essi saranno accessibili alle autorità competenti ai fini dei controlli sui visti alle frontiere esterne e negli Stati membri, e alle autorità competenti in materia di immigrazione e di asilo negli Stati membri ai fini della verifica dell'adempimento delle condizioni di ingresso, soggiorno e residenza regolari sul territorio degli Stati membri, dell'identificazione delle persone che non soddisfano, o non soddisfano più, queste condizioni, e dell'esame di una domanda di asilo e della designazione dell'autorità responsabile per tale esame. A determinate condizioni, i dati saranno anche resi accessibili alle autorità responsabili della sicurezza interna degli Stati membri. L'autorità responsabile per il trattamento dei dati è: *[Ministero dell'Interno/degli Affari esteri dello Stato membro interessato e relative coordinate]*.

Sono informato/a del mio diritto di ottenere, in qualsiasi Stato membro, la comunicazione dei dati relativi alla mia persona registrati nel VIS e la comunicazione dello Stato membro che li ha trasmessi, e del diritto di chiedere che dati inesatti relativi alla mia persona vengano rettificati e che quelli registrati illecitamente vengano cancellati. Su mia richiesta espressa,³ l'autorità consolare che esamina la mia domanda mi informerà su come esercitare il mio diritto a verificare i miei dati anagrafici e a rettificarli o sopprimerli, così come delle vie di ricorso previste a tale riguardo dalla legislazione nazionale dello Stato interessato. L'autorità nazionale di controllo di tale Stato membro *[coordinate]*, mi assisterà e mi consiglierà in merito all'esercizio dei miei diritti.

¹ **NL e FR:** riserva d'esame. **IT** ritiene che la dichiarazione debba essere resa più semplice e chiara. **COM** ha sottolineato che la formulazione della dichiarazione è stata ripresa principalmente dall'attuale modulo di domanda, ma che talune parti sono state aggiunte ai fini della conservazione di dati nel VIS e dell'accesso, da parte delle autorità di controllo alle frontiere a tali dati, visto che il richiedente titolare di un visto dovrà rivolgersi a chi ha inserito i dati.

² **DE** desidera sopprimere il termine "accetto" in quanto dà l'impressione che l'accettazione sia sufficiente. Secondo gli esperti in materia di protezione dei dati deve essere previsto un riferimento ad una disposizione giuridica (ossia l'articolo 2, lettera h) della direttiva sulla protezione dei dati). **PT** ritiene che "accetto" non sia il termine adeguato in quanto per la presentazione della domanda di visto sono obbligatori il rilevamento delle impronte digitali e una fotografia digitale.

³ **BE** ritiene che la dichiarazione dia l'impressione che il richiedente/il titolare di un visto possa presentare un reclamo o chiedere una rettifica dei dati solo presso il consolato. Secondo questa delegazione, si devono precisare le autorità competenti. **COM** ha osservato che non sarebbe possibile elencare tutte le autorità competenti in tutti gli Stati membri. Il richiedente/titolare di un visto potrebbe chiedere informazioni al consolato che potrebbe indirizzarlo altrove.

Dichiaro che a quanto mi consta tutti i dati da me forniti sono completi ed esatti. Sono consapevole che dichiarazioni false comporteranno il respingimento della mia domanda o l'annullamento del visto già concesso, e che possono comportare azioni giudiziarie ai sensi della legislazione dello Stato membro che tratta la domanda.

Mi impegno a lasciare il territorio degli Stati membri allo scadere del visto, se concesso. Sono informato/a che il possesso di un visto è soltanto una delle condizioni necessarie per entrare nel territorio europeo degli Stati membri. La mera concessione del visto non mi dà diritto ad indennizzo qualora io non soddisfi le condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 1 del Codice frontiere Schengen e mi venga pertanto rifiutato l'ingresso. Il rispetto delle condizioni d'ingresso sarà verificato ancora all'atto dell'ingresso nel territorio europeo degli Stati membri.
